



Francesca Guizzo
Notaio
Via C. Battisti n. 105
30016 JESOLO (VE)
Tel. 0421.189 60 13

Repertorio n. 23247

Raccolta n. 6338

ATTO COSTITUTIVO
dell'Associazione denominata
"COMUNITARE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici maggio duemilaventicinque
(12 Maggio 2025)

in Venezia-Mestre, nel mio studio secondario in Via G. Alle-
gri n. 6.

Davanti a me **Francesca Guizzo**, Notaio in Jesolo, iscritta al
Collegio Notarile di Venezia,

sono presenti:

- **TALLONE Linda** nata a Bra il giorno 28 luglio 1989, residen-
te in Venezia, Sestiere Castello 1528, cittadina italiana,
codice fiscale: TLL LND 89L68 B111S;
- **CAVAFAVE Tania** nata a Magliano Sabina il giorno 2 luglio
1975, residente in Venezia, Sestiere Castello 1068, cittadi-
na italiana, codice fiscale: CVF TNA 75L42 E812M;
- **CODOLO Chiara** nata a Venezia il giorno 8 gennaio 1975, re-
sidente in Venezia, Sestiere San Marco 3707, cittadina ita-
liana, codice fiscale: CDL CHR 75A48 L736K;
- **NOBILE Monica** nata a Venezia il giorno 26 novembre 1963,
residente in Venezia, Sestiere Cannaregio 2231, cittadina i-
taliana, codice fiscale: NBL MNC 63S66 L736A;
- **NALESSO Daniele** nato a Venezia il giorno 26 giugno 1961,
residente in Venezia, Sestiere Castello 3471, cittadino ita-
liano, codice fiscale: NLS DNL 61H26 L736R;
- **ROHREGGER Barbara Anna** nata a Oberwart (Austria) il giorno
6 febbraio 1972, residente in Ternberg (Austria), Janhstras-
se n. 12, cittadina austriaca, codice fiscale: RHR BBR 72B46
Z102F;
- **ROSSI Silvia** nata a Venezia il giorno 27 maggio 1969, resi-
dente in Venezia, Cannaregio 3201/B, cittadina italiana, co-
dice fiscale: RSS SLV 69E67 L736B;
- **ROSSI Alessandra** nata a Venezia il giorno 5 ottobre 1971,
residente in Venezia, Sestiere Santa Croce 1669, cittadina i-
taliana, codice fiscale: RSS LSN 71R45 L736H;
- **VERNIER Andrea** nato a Venezia il giorno 23 febbraio 1969,
residente in Venezia, Sestiere Castello 5060, cittadino ita-
liano, codice fiscale: VRN NDR 69B23 L736H.

Dette persone, della cui identità personale io notaio sono
certa, con il presente atto stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

E' costituita tra i comparenti, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.lgs
117/2017 (CTS), una Associazione denominata **"COMUNITARE ASSO-
CIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, in breve **"COMUNITARE APS"**,
non avente scopo di lucro.

L'Associazione si ispira e applica i principi del Terzo Set-
tore nell'ambito del modello organizzativo dell'Associazione

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Venezia

il 21 maggio 2025

Num. 12092

Serie 1T

Esatti € 245,00

disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

ARTICOLO 2

La associazione ha sede in Venezia, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

Ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'indirizzo dell'Associazione viene indicato in Cannaregio al civico 252, presso il Palazzo Flangini.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali prive di stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede dell'associazione nell'ambito del Comune sopra indicato, dandone comunicazione agli uffici competenti, senza necessità di modifica statutaria; spetta invece all'assemblea straordinaria degli associati deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato o istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale, con stabile rappresentanza.

ARTICOLO 3

Lo scopo dell'associazione e le norme disciplinanti l'organizzazione della stessa, sono contenute nello Statuto che, previa lettura da me datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4

Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

ARTICOLO 5

In deroga a quanto stabilito dall'art. 9 dell'allegato Statuto, L'Associazione sarà amministrata - per un solo esercizio sociale - da un Consiglio Direttivo composto da tre membri, designati ai sensi dello statuto dai comparenti come segue:

- TALLONE Linda, sopra generalizzata, quale Presidente;
- CAVAFAVE Tania, sopra generalizzata, quale Vice Presidente;
- CODOLO Chiara, sopra generalizzata, quale Tesoriere e Segretario;

le quali dichiarano:

* che a loro carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile o da altre norme di legge, né sussistono interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

* di accettare la carica a loro conferita;

e a tal fine

chiedono l'iscrizione della loro nomina ai sensi del D.Lgs. 217/2017 e delegano me Notaio ad espletare l'adempimento.

ARTICOLO 5bis

I comparenti chiedono che la presente Associazione sia i-

scritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e precisamente nella sezione seconda del medesimo denominata "Associazioni di Promozione Sociale" di cui alla lettera b) dell'art. 46 del CTS, senza acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del CTS.

Il Presidente viene espressamente autorizzato a compiere presso gli Uffici competenti, tutte le pratiche volte all'iscrizione nel RUNTS alla sezione di cui sopra. A tal fine e ai soli effetti di cui sopra, al Presidente viene attribuita la facoltà di apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dal competente ufficio e/o dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento del suo scopo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- dai versamenti volontari degli associati;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- dai contributi di Pubbliche amministrazioni, Enti locali, Enti pubblici e privati, Istituti di credito, nazionali ed esteri, imprese e persone fisiche;
- da donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle norme di legge in materia;
- dal reddito derivante dal patrimonio;
- da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività sociale;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e strumentali.

Gli associati si impegnano a sottoscrivere la quota associativa.

ARTICOLO 7

Per il primo anno, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 dell'allegato statuto, la quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'associazione viene determinata in euro 15,00 (quindici virgola zero zero).

ARTICOLO 8

Le spese e tasse del presente atto e dipendenti sono a cari-

co sono a carico della Associazione ed in solido dei comparenti.

I comparenti chiedono che al presente atto si applichino le agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura unitamente all'allegato sotto la lettera "A", alle parti che lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me Notaio, alle ore undici e minuti trentatré.

Occupa un foglio scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio per tre facciate e fin qui della quarta.

F.to: Linda Tallone - Tania Cavafave - Chiara Codolo - Monica Nobile - Daniele Nalesso - Barbara Anna Rohregger - Silvia Rossi - Alessandra Rossi - Andrea Vernier - Francesca GUIZZO Notaio (L.S.)

Allegato sub A al n° 6338 di raccolta

S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione

E' costituita un'Associazione di Promozione Sociale nella forma di Associazione non riconosciuta denominata **"COMUNITARE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, in breve **"COMUNITARE APS"**.

L'associazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

L'Associazione potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "APS" soltanto dalla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") e fintanto che vi rimarrà iscritta. Dal momento dell'iscrizione l'Associazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione nel RUNTS.

Articolo 2

Sede e durata

L'Associazione ha sede in Comune di Venezia all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali prive di stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede dell'associazione nell'ambito del Comune sopra indicato, dandone comunicazione agli uffici competenti, senza necessità di modifica statutaria; spetta invece all'assemblea straordinaria degli associati deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato o istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale, con stabile rappresentanza.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Scopo e attività istituzionali

A) ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo dell'Associazione è operare attivamente nel sostenere iniziative volte alla costruzione e al consolidamento di una comunità educante, solidale e protettiva che vuole progettare e realizzare iniziative del tipo "bottom-up" (partire dal particolare per arrivare all'universale) per il benessere di famiglie e giovani.

L'associazione, a tal fine, si propone di promuovere una rete solidale tra genitori, educatori e territorio; inoltre si pone l'obiettivo di sostenere attività ludico-artistiche e ricreative per i più giovani ed infine organizzare incontri formativi sulla genitorialità e sullo sviluppo personale.

L'Associazione fonda la propria attività promuovendo i valori della sussidiarietà e della solidarietà e a tal fine si propone di favorire l'inclusione sociale e lo sviluppo personale, valorizzando e sensibilizzando la collaborazione tra enti pubblici e privati impegnati nei settori sociale, educativo e culturale promuovendo infine attività formative e inclusive di alta qualità.

Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d)** dell'art. 5 del CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**lett. i)** dell'art. 5 del CTS);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (**lett. k)** art. 5 CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**lett. l)** dell'art. 5 del CTS);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (**lett. u)** dell'art. 5 del CTS);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**lett. w)** dell'art. 5 del CTS).

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di:

- a) promuovere e sostenere percorsi educativi innovativi e di supporto alla genitorialità che possano rappresentare esempi concreti di educazione inclusiva e personalizzata;
- b) promuovere e sostenere iniziative dedicate ai genitori al fine di implementare e finalizzare, agli scopi dell'associazione, gli incontri, anche formativi, con gli insegnanti, promuovendo lo sviluppo consolidato di una rete

di supporto e collaborazione tra famiglie e scuola;

c) creare una vera community di genitori propositivi e attivi, al fine di dare impulso ad una collaborazione per ideare e gestire iniziative che favoriscano lo sviluppo personale e collettivo ai principi che promuove l'associazione;

d) collaborare con altre organizzazioni, enti pubblici e privati, associazioni, imprese sia pubbliche che private, per realizzare progetti educativi e sociali che rispondano alle esigenze della collettività promuovendo l'innovazione educativa e la coesione sociale;

e) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o enti società o privati, iniziative (convegni, spettacoli, mostre, festeggiamenti, manifestazioni, concerti, spettacoli, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad implementare la sensibilizzazione della collettività allo spirito solidaristico ed inclusivo a cui si ispira lo scopo dell'associazione;

g) promuovere incontri formativi anche con altre associazioni locali e nazionali, con l'obiettivo di creare uno spazio di dialogo e confronto costruttivo tra i vari attori del settore socio-educativo, culturale e territoriale anche finalizzate alla realizzazione di rete di interconnessione;

h) offrire proposte di percorsi di formazione continua per insegnanti ed educatori, con l'obiettivo di migliorare le competenze pedagogiche, didattiche e metodologiche con riferimento alle nuove metodologie educative, alla Gestione della classe e all' inclusione al Supporto dei bisogni educativi speciali (BES) e all'educazione inclusiva e all'Innovazione didattica e strumenti digitali per l'insegnamento ed infine alla Gestione degli aspetti emotivi dei ragazzi;

i) promuovere e organizzare le seguenti attività, ricercando poi il soggetto per la fattiva realizzazione delle stesse:

- eventi culturali e feste finalizzate a promuovere l'aggregazione e la cultura;
- iniziative per promuovere una genitorialità condivisa;
- laboratori per studenti e studentesse (quali Teatro e musica per lo sviluppo di abilità espressive e musicali, quali Attività artistiche e artigianali per lo sviluppo di abilità di pittura e scultura, quali Studi digitali per la realizzazione di corsi di programmazione e creazione multimediale, ed infine laboratori di Educazione ambientale per sviluppare percorsi di sensibilizzazione alla sostenibilità intesa a 360°).

l) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in

linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;

m) realizzare, editare e pubblicare saggi, libri, pubblicazioni, sia in formato cartaceo che video che sonoro, con contenuto anche inerente al proprio scopo.

B) ATTIVITA' DIVERSE

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l'Associazione può svolgere anche attività diverse che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri, anche quantitativi, stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS).

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

C) MODALITA' DI ESERCIZIO

L'Associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore di associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può, infine, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 4

Associati

A) NUMERO DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre associazioni di promozione sociale; qualora tale numero si riducesse, esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1-bis dell'art. 35 del CTS.

Possono far parte dell'Associazione anche altri Enti del terzo settore o Enti senza scopo di lucro nel rispetto del limite percentuale stabilito dall'art. 35 del CTS.

B) CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si dividono in:

- **Associati Ordinari:** sono i fondatori e coloro che, successivamente alla costituzione dell'associazione, intendono parteciparvi perché ne condividono le finalità e gli scopi e contribuiscono economicamente mediante il versamento della quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

- **Associati Sostenitori:** sono coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale;

- **Associati Benemeriti:** sono coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Gli Associati Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

C) AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo o al consigliere a ciò delegato una domanda scritta, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti, e dovrà contenere:

a) per le persone fisiche l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, e indirizzo di posta elettronica; per gli altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro la ragione sociale, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e per il legale rappresentante e per la persona delegata nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e indirizzo di posta elettronica;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione avviene con delibera del Consiglio Direttivo e su domanda dell'interessato. L'organo amministrativo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli associati.

D) DIRITTI E DOVERI

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra le quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo, fatto salvo quanto sopra previsto.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione senza facoltà di farne copie ed estratti.

La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere

collegata in alcuna forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 5

Volontari

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari (art. 17, comma primo, CTS).

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 6

Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

Tuttavia, il recesso non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che non versi la quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno, o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dall'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente se nominato;
- d) il Presidente Onorario, se nominato;
- e) l'Organo di Controllo, se nominato.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Articolo 8

Assemblea degli associati

A) COMPETENZA

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- individua e propone al Consiglio Direttivo le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

B) CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, da comunicarsi mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa nonché ad ogni associato a mezzo di strumento di

comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

C) DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti <da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 50 (cinquanta) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Un associato può ricevere al massimo una delega.

Il voto si esercita in modo palese.

D) SVOLGIMENTO

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non

contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente nell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

La riunione, salvo che sia riunita ai sensi del comma che precede, si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato.

E) MAGGIORANZE

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la **presenza della metà più uno** degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, **qualunque sia il numero** degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, è necessaria la **presenza della metà più uno** degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la **presenza di almeno un quarto degli** aventi diritto di voto in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un giorno.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno **tre quarti** degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

A) COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri variabile da tre a nove determinato dall'assemblea in sede di nomina.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere scelta fra gli associati persone fisiche o anche tra gli aderenti degli Enti associati e da questi indicati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo che ne determina la durata anche diversificata e per un tempo inferiore a quanto indicato al comma successivo. Successivamente, alla nomina provvede l'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o affliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Qualora nel corso del mandato vengano, per qualsiasi motivo, a cessare uno o più consiglieri, l'Assemblea provvederà alla loro sostituzione con eventuali candidati non eletti alle precedenti elezioni, secondo l'ordine dei voti, oppure in mancanza attraverso nuove elezioni. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva scadenza naturale dell'intero Consiglio. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

B) FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- nominare il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;
- predisporre regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

C) FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

La riunione, salvo che sia riunita ai sensi del comma che precede, si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale da trascriversi sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) DOVERI DELL'UFFICIO

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 10

Presidente dell'Associazione

II Presidente del Consiglio Direttivo è eletto all'interno del Consiglio dall'assemblea degli associati.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in

qualunque grado.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo, può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dalla sua adozione;

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 10 BIS

Segretario e Tesoriere

Il Consiglio direttivo può nominare al suo interno un Segretario e un Tesoriere.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Redige le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza,

effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso, controlla i crediti e i debiti ed esercita l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili, e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

Articolo 11

Organo di Controllo

A) FUNZIONI

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) COMPOSIZIONE

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra persone non associate.

In caso di nomina di un controllore unico va nominato anche un controllore supplente.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio Direttivo la notizia della cessazione dalla carica del Controllore unico o di uno dei Controllori effettivi.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell'art. 2399 codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- dai versamenti volontari degli associati;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- dai contributi di Pubbliche amministrazioni, Enti locali, Enti pubblici e privati, Istituti di credito, nazionali ed esteri, imprese e persone fisiche;
- da donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle norme di legge in materia;
- dal reddito derivante dal patrimonio;
- da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività sociale;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e strumentali.

Qualora sussistano le condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447bis e seguenti del Codice Civile.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Articolo 14

Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ai sensi di legge, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve:

- pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati;
- predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione di volontariato o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

Articolo 15

Devoluzione

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo (salvo diversa destinazione imposta dalla legge) previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 9 del CTS.

Articolo 16

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

F.to: Linda Tallone - Tania Cavafave - Chiara Codolo - Monica Nobile - Daniele Nalesso - Barbara Anna Rohregger - Silvia Rossi - Alessandra Rossi - Andrea Vernier - Francesca GUIZZO Notaio (L.S.)

Certificazione di conformità di copia digitale
a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritta Francesca Guizzo, Notaio in Jesolo, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al giorno 7 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), certifico che la presente copia, composta di numero undici fogli e contenuta su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo conservato al n. 23.247 di repertorio e n. 6.338 di raccolta dei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Imposta di bollo assolta mediante n. 10 marche emesse il 10 aprile 2025 identificativi nn. 01241014695917, 01241014695906, 01241014695894, 01241014695882, 01241014695871, 01241014695860, 01241014695859, 01241014695848, 01241014695837 e 01241014695826.

Jesolo, nel mio studio in Via C. Battisti n. 105, il giorno ventisette maggio duemilaventicinque (27.05.2025).

File firmato digitalmente dal notaio Francesca Guizzo